

## **Chiarimento n. 2**

### **Quesito n. 1**

Con riferimento al requisito di cui alla lettera g) riportato a pag. 11 del Disciplinare di Gara, ovvero di “*aver svolto, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, forniture di materiale informatico (software, workstation e stampanti) di importo complessivo minimo di € 50.000,00*” considerato che:

- tale attività è stata indicata dal disciplinare come prestazione secondaria (S) e potrebbe essere gestita interamente in subappalto;
- l’importo di tale attività è del tutto minimale in rapporto all’intero ammontare dell’appalto e certamente non qualifica l’attività principale del servizio essendo una mera fornitura di materiale (Hw&Sw);
- le società che esplicano servizi come quelli oggetto di gara ed indicati dal Disciplinare come prestazione principale (P) non eseguono generalmente forniture di materiale come quelli previsti in appalto (Hw&Sw) oggetto della prestazione secondaria (S);
- la richiesta del possesso di questo requisito citato in epigrafe restringe e limita fortemente il principio del “*favor participationis*”, volto a favorire la più ampia partecipazione alle gare pubbliche;

Per quanto sopra esposto, si chiede di verificare l’effettiva necessità di richiedere ai fini della partecipazione alla gara il possesso del predetto requisito, ovvero di valutare la possibilità che la società, alla quale il futuro aggiudicatario eventualmente subappalterà tale fornitura, possessa le caratteristiche che il requisito in questione richiede.

### **Quesito n. 2**

In relazione al termine di ricevimento delle offerte (21.11.2022) si rappresenta quanto segue:

- Premesso che i termini stabiliti per presentare un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta, e che le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto d’appalto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte;
- Considerato che la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità e che il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione;
- Vista la complessità, l’importanza, l’articolazione e diversificazione delle prestazioni oggetto dell’appalto nonché l’entità delle medesime;
- Considerato che l’appalto in oggetto è stato pubblicato sulla G.U. in data 28 ottobre 2022 e che dunque si disporrebbe di soli 24 gg (naturali consecutivi) per la redazione dell’offerta, dei quali, considerate anche le festività del periodo, solo 14 lavorativi;

Si chiede a codesta rispettabile Stazione Appaltante una adeguata e congrua proroga del termine di presentazione delle offerte, proroga da valutare in relazione a quanto sopra esposto e che comunque si ritiene debba essere di almeno 20 giorni.

### **Risposta chiarimento n. 2**

#### **Risposta al quesito n. 1**

Ai sensi dell’art. 28 comma I, ultimo periodo, del D.lgs n. 50/2016 s.m.i. “L’operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.

#### **Risposta al quesito n. 2**

Si conferma il termine per il ricevimento delle offerte indicato nel bando di gara.